

COMUNE DI MATERA
Settore Manutenzione Urbana
Servizio Benessere Animale

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

(LINEE GUIDA PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA UOMO-ANIMALE)

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE
di C. C. n. 21 DEL 17 MARZO 2015***

INDICE

- Introduzione

Capitolo I – PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali.
- Art. 5 - Associazioni Animaliste e zoofile.

Capitolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 - Definizioni.
- Art. 7 - Ambito di applicazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali.
- Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.
- Art.10 - Macellazione.
- Art.11 - Tutela della fauna selvatica.
- Art.12 - Abbandono e rilascio di animali.
- Art.13 - Avvelenamento di animali.
- Art.14 - Accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.
- Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.
- Art. 18 -Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.
- Art. 19 -Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali di affezione per esposizioni, mostre, manifestazioni, concorsi e gare.
- Art. 20 - Concorsi e gare di cani e gatti con o senza scopi di lucro.
- Art. 21 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.
- Art. 22 - Inumazione di animali.
- Art. 23 - Destinazione di cibo per animali.

Capitolo IV – CANI

- Art. 24 - Attività motoria e rapporti sociali.
- Art. 25 - Divieto di detenzione a catena.
- Art. 26 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.
- Art. 29- Obbligo di raccolta delle deiezioni.
- Art. 30- Anagrafe canina - Smarrimento - Rinvenimento – Affidamento

Capitolo V – GATTI

- Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.
- Art. 32 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale.
- Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.
- Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.
- Art. 35 - Cantieri.
- Art. 36 - Custodia dei gatti di proprietà

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D’AFFEZIONE

- Art. 37 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie.

Capitolo VII – VOLATILI D’AFFEZIONE

- Art. 38 - Detenzione di volatili.
- Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.
- Art. 40 - Della popolazione di Columba livia varietà domestica.
- Art. 41 - Protezione dei nidi.

Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

- Art. 42 - Ittiofauna e prodotti della pesca.
- Art. 43 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari.
- Art. 44 - Detenzione di specie animali acquatiche.
- Art. 45 - Tartarughe acquatiche.

Capitolo IX – EQUIDI

- Art. 46 - Equidi.

Capitolo X – PICCOLA FAUNA

- Art. 47 - Tutela della piccola fauna.
-

Capitolo XI – FAUNA ESOTICA E SELVATICA

- Art. 48 - Tutela degli animali esotici

Capitolo XII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

- Art. 49 - Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

Capitolo XIII – CANILI

1. Art. 50 - Cessione del proprio cane al canile comunale
2. Art. 51 - Adozioni, sterilizzazioni, modalità di detenzione.

Capitolo XIV – DISPOSIZIONI FINALI

3. Art. 52 - Sanzioni.
4. Art. 53 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni
5. Art. 54 - Vigilanza
6. Art. 55 - Danni al Patrimonio Pubblico
7. Art. 56 - Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privati
8. Art. 57 - Integrazioni e modificazioni.
9. Art. 58 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Alegato A

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

INTRODUZIONE

Competenza del Comune

I Comuni hanno ampie competenze sul benessere degli animali e sui conseguenti interventi a loro beneficio.

Ciò vale sia per gli animali selvatici sia per quelli domestici.

Nel primo caso il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823 e 826 del Codice civile, esercita la proprietà e la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.

In particolare, in applicazione della legge 11/2/1992 n. 157, il Comune esercita in collaborazione con la Provincia la cura e la tutela delle specie di mammiferi e uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.

Nel secondo caso il D.P.R. del 31/3/1979, all' art.3, afferma tra l'altro che "i Comuni sono i soggetti pubblici deputati in via generale alla protezione degli animali in ogni impiego sul proprio territorio". Al Sindaco dunque spetta, attraverso i propri organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico.

Il D.P.R. n. 320 dell'8/2/1954 più specificamente per ciò che riguarda gli animali domestici per eccellenza, i cani, stabilisce che " *I Comuni devono provvedere al servizio di cattura dei cani e tenere in esercizio un canile per la custodia dei cani e per l'osservazione di quelli sospetti*".

La legge n. 281 del 14/8/1991, ancor più nel merito, all'articolo 4 stabilisce che " *I Comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e avvalendosi dei contributi destinati a tal fine dalla Regione. I servizi comunali e i servizi veterinari delle Asl si attengono, nel trattamento degli animali, alle disposizioni di cui all'articolo 2.*"

I Comuni, nel rispetto degli artt. 7 - 8 della Legge Regionale 6/93, considerata l'O.M. del Ministero dell' Interno del 23 marzo 2007, dispongono anche del corpo di Polizia Locale per gli interventi di controllo e repressione dei maltrattamenti.

Sindaci, Assessori e Consigli comunali hanno inoltre la facoltà di proporre ordinanze, delibere e provvedimenti che vanno nella direzione della tutela degli animali e dei loro diritti.

La violazione di un'ordinanza sindacale, al di là delle sanzioni amministrative determinate con l'ordinanza stessa, costituisce reato, il che rappresenta quindi una certa deterrenza.

Se tutti i Comuni riuscissero ad applicare coerentemente e concretamente le normative previste, gli animali vivrebbero molto meglio, inutili sofferenze sarebbero loro evitate e si realizzerebbe l'obiettivo di una migliore loro convivenza con la collettività umana.

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune di Matera, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'Unesco a Parigi, ed alla convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della Regione Basilicata e dal proprio Statuto:

1. promuove il pronto soccorso (nuovo codice della strada), la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile dell'ambiente.
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione ed al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. istituisce l'Ufficio Diritti Animali e delega allo stesso ogni competenza in ambito di tutela degli animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza ed applicazione del presente Regolamento, individua il Referente per la Tutela Animali, dotato di apposito indirizzo mail, nell'ambito del Settore Manutenzione Urbana e dei Servizi Ambiente e Sanità, per le finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune di Matera, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle norme comunitarie, dalle leggi e dai provvedimenti normativi nazionali, dalle leggi della Regione Basilicata e dal proprio Statuto:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia.
 2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
 3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
 4. si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche.
-

5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti punti, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni, sentito il Dipartimento di Prevenzione – Sanità e benessere animale-ASM.
6. Il Comune, allo scopo di favorire l'affidamento e l'adozione degli animali che vivono presso le proprie strutture ricettive e/o quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate a incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo anche attraverso la sterilizzazione degli animali.
7. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni Animaliste e Protezioniste e altri soggetti pubblici e privati, allo scopo di favorire il mantenimento del rapporto affettivo uomo-animale, promuove politiche e iniziative volte a contenere o evitare la procreazione indesiderata degli animali, anche se detenuti dai privati prestando particolare attenzione alle fasce di cittadini con disagio economico.

Art. 3 - Competenze del Sindaco.

1. Al Comune, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi, quali, ad esempio, l'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali.
 2. In particolare il Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale, ai sensi della Legge n.883/78, art. 13, nonché della L.R. n.3/99, art.5 :
 - a) può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.
 - b) dispone, ai sensi dell' art. 86 del Regolamento di Polizia Veterinaria, l'osservazione di cani morsicatori al fine di scongiurare la trasmissione di infezione da virus della rabbia alle persone morsi cate.
 - c) emana, ai sensi dell' art. 10 del D.P.R. 08 febbraio 1954 n.320, ordinanze di conferma e distruzione di carcasse animali.
 - d) autorizza l'alpeggio e la transumanza del bestiame proveniente da altri pascoli ai sensi dell' art. 41 del Regolamento di polizia Veterinaria.
 - e) rilascia, tra l' altro, a seguito delle intervenute leggi di deleghe dirigenziali (dalla Legge Bassanini, la n. 59/97 e sue s.m.i., alla attuale D.lgs. n.267/2000, art. 107), per il tramite dei competenti Servizi Comunali, in particolare tramite il Servizio Ambiente e Sanità del Settore Manutenzione Urbana, l'autorizzazione ai sensi dell' art. 24 del D.P.R. 320/54 per il funzionamento dei canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o addestramento e delle altre strutture previste dalla L.R. 6/93.
-

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla Legge 189/2004 e alla Legge Regionale 6/93 promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle normative comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.

Art. 5 - Associazioni animaliste e zoofile.

1. Le Associazioni animaliste, protezioniste e zoofile, nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale e le associazioni sportive dilettantistiche che si occupano di educazione ambientale, educazione cinofila e rieducazione comportamentale cinofila, di sport praticati con l'ausilio degli animali, addestramento degli animali per fini di assistenza, di sicurezza civile e per attività sportive e parasportive, che si occupano di formare il proprietario cinofilo responsabile, o formare i conduttori di attività assistite dagli animali e di Pet Therapy e che si prodigano per la divulgazione della zooantropologia didattica e della cultura ecologica, possono collaborare con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale.
2. Il Comune promuove lo sviluppo dell'Associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione o di compagnia ad ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy.
 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge 11 febbraio 1992 n° 157.
-

Art. 7 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono considerarsi valide per gli animali d'affezione, come definito al precedente articolo 6.
3. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a. alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - b. alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali.

Chiunque è detentore di un animale da compagnia o convive con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e razza ed in particolare:

- a) rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie, come meglio specificato in seguito;
 - c) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - d) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
 - h) controllarne la riproduzione, auspicabilmente con la sterilizzazione e, se non effettuata, prendersi cura della eventuale prole.
 - i) gli animali d'affezione, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanassica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
 - j) Nessun regolamento condominiale può vietare di possedere o detenere animali domestici come recita l'art 1138 del codice civile.
-
-

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
 2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti, all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute. In particolare, la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati e alzata dal suolo.
 3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
 4. E' vietato tenere permanentemente cani e gatti in terrazze o balconi o, anche per gli altri animali, per periodi di tempo ed in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento o di altri locali senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
 5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
 6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione dei casi di trasporto, di ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando le disposizioni di cui all'art. 17; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
 7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; è vietato l'uso di strumenti cruenti (collari elettrici con rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
 8. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
 9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo quanto previsto dalle normative nazionali.
 10. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali, nonché organizzare, promuovere o assistere a combattimenti tra animali.
 11. E' vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita, tranne i marcagli temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali.
 12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli chiusi o anche parzialmente aperti se questi non sono comunicanti con l'abitacolo degli autoveicoli.
-

13. E' vietato esporre animali in luoghi chiusi particolarmente rumorosi tali da essere considerati nocivi. L'effettuazione di giochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio Diritti Animali (o al Referente per la Tutela Animali) al fine di escludere possibili danni agli animali. Per gli animali di proprietà, in occasione dei fuochi su citati e' cura dei proprietari assicurarne il loro immediato allontanamento dalle aree coinvolte.
14. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della razza e particolare tipologia di allevamento.
15. E' vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche.
16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie. Il Comune promuove le manifestazioni che, a scopo di sensibilizzazione, escludono i partecipanti con amputazioni del corpo (con o senza certificazioni mediche) soprattutto per quelle razze i cui standard prevedano tali menomazioni (ad esempio: pitbull, dobermann).
17. E' vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria ed in sosta prolungata al sole.
18. E' vietato l'allevamento di animali, al fine di ottenere pellicce.

Art. 10 – Macellazione.

La macellazione dei suini per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione rilasciata dal Servizio "Tutela Animale" del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere dei competenti Servizi Veterinari dell'ASM.

La macellazione a domicilio dei bovini, degli equini e degli ovino-caprini è vietata.

Per le specie non contemplate fare riferimento a norme regionali e nazionali.

Tuttavia, per tutte le specie, sia quelle ivi contemplate sia quelle non citate, le persone incaricate della macellazione a domicilio dovranno possedere le dovute conoscenze e procedere sempre alle operazioni di immobilizzazione, stordimento e abbattimento secondo criteri che risparmino agli animali eccitazioni, dolori e sofferenze evitabili.

Art. 11 – Tutela della fauna selvatica.

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano la protezione della fauna selvatica, l'esercizio della caccia e della pesca, le normative sanitarie.
2. La Città di Matera ospita la colonia urbana di Falco grillaio (*Falco naumanni*) più grande del mondo ospitando oltre 1000 coppie nidificanti.
 - a) il ritrovamento di esemplari di Falco grillaio e di eventuali altre specie appartenenti alla fauna selvatica in difficoltà e non autonomi va tempestivamente segnalato al comando della Polizia Locale e alla Provincia di Matera che provvederanno ad individuare e indicare il Centro di recupero per animali selvatici più vicino a cui consegnare gli esemplari per il loro soccorso, recupero, riabilitazione e rilascio;
 - b) i cittadini potranno, in osservanza delle normative nazionali e regionali (articolo 10 L. R. 2/1995) anche consegnare ai medesimi enti eventuali esemplari ritrovati in difficoltà.

Art. 12 – Abbandono e rilascio di animali.

1. E' severamente vietato abbandonare o rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona o esotica, nonché uova o forme larvali, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 13 - Avvelenamento di animali.

1. E' severamente proibito utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare, abbandonare, spargere e depositare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli. Il divieto si applica anche a qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce. Sono da escludere dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali, affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
 2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, ha l'obbligo di segnalarlo ai soggetti previsti dalla legge, al Sindaco e al Servizio tutela animale, indicando, ove possibile, specie e numero degli animali coinvolti, la sintomatologia, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
-

3. Il medico veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale o il medico veterinario libero professionista che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco, al Servizio tutela animale ed all'ASM.

In caso di decesso dell'animale il medico veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale o il medico veterinario libero professionista, per il tramite dell'ASM (o di imprese convenzionate) deve inviare le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione del veleno o della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnati da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.

4. Il Sindaco, su indicazione del Servizio tutela animale, indica i tempi e le modalità di sospensione delle attività faunistica, venatoria e pastorale svolte nell'area interessata e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie alla bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, segnalandolo con apposita cartellonistica per tutto il periodo ritenuto necessario e vigilando per tramite della Polizia locale o delle Guardie Zoofile.

Art. 14 - Accesso degli animali d'affezione negli esercizi pubblici, commerciali, nei locali e uffici aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico.

1. Laddove una norma di legge non disponga diversamente, è consentito l'accesso degli animali d'affezione in tutti i luoghi pubblici, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico e su tutti i mezzi di trasporto pubblico e privato operanti sul territorio del Comune.

In merito ai trasporti si precisa che non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.

2. Ai cani, accompagnati dal detentore a qualsiasi titolo, è consentito il libero accesso di cui al comma 1 purché obbligatoriamente muniti di guinzaglio non superiore a 1,5 mt e, solo all'occorrenza, museruola che verrà fatta indossare nel caso arrechino danno o disturbo ai cittadini presenti nel medesimo luogo. Tutti i cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari. Per i gatti e gli altri piccoli animali d'affezione è obbligatorio il trasportino. Il detentore a qualsiasi titolo deve aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
 3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentino comunicazione al Sindaco e al Servizio tutela animali. In tale ipotesi, sarebbe auspicabile la predisposizione di appositi e adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli stessi durante la permanenza dei proprietari all'interno del medesimo esercizio. Non è consentito al Responsabile dell'esercizio commerciale vietare l'ingresso nei suddetti locali ai cani guida che accompagnano le persone non vedenti o ipovedenti.
 4. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
 5. Nel caso del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa e media taglia; quelli di piccola taglia sono sempre ammessi al trasporto, se tenuti in grembo. I gatti e altri piccoli animali di affezione alloggiati in un trasportino, sono sempre ammessi al trasporto. È fatto divieto di trasportare animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
-

6. Ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree, ove previste, degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
7. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso in tutti i cimiteri purché muniti di guinzaglio, eventuale museruola e sempre che non arrechino disturbo alla quiete pubblica.

Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati.

1. E' fatto assoluto divieto di detenere o utilizzare animali di qualsiasi specie ed età per la pratica dell'accattonaggio.
2. Oltre alla sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento, in caso di recidiva da parte dei detentori, gli animali di cui al comma 1 saranno sottoposti a sequestro, a cura degli organi preposti.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti facenti parte della fauna terrestre ed acquatica, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. E' altresì vietato nelle predette situazioni anzi descritte esporre animali, o parti di animali, imbalsamati che non abbiano il contrassegno così come previsto dalle norme nazionali.
Si precisa che è vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e di cani non iscritti all'anagrafe canina.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La presente norma non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato nella sezione animali o ambiente) nell'ambito di iniziative a scopo di adozione, preventivamente comunicate al Servizio Tutela Animale.

Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite all'art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione sanitaria per la detenzione di animali da parte degli esercizi commerciali va inoltrata al Servizio "Tutela Animale" del Comune corredata dei seguenti documenti:
 - a) Pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell'uso dei locali, firma del titolare, firma e timbro del tecnico iscritto all'Albo;

- b) Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere;
- c) Nei casi di sub ingresso, copia della precedente autorizzazione sanitaria;
- d) Copia dell'eventuale atto costitutivo della Società;
- e) Documentazione attestante eventuali variazioni strutturali;
- f) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi.

L'atto autorizzatorio dovrà indicare con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed includere la piantina planimetrica di cui al punto **a)** e la relazione descrittiva di cui al punto **b)**.

- 3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all'ingrosso ed al dettaglio, di esporre all'aperto animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità. Le gabbie, i recinti, le vetrine od altro utilizzati per l'esposizione all'interno devono essere provvisti di lettiera assorbente.
 - 4. Gli animali in esposizione anche se detenuti all'interno dell'esercizio commerciale, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua tramite dispenser, di cibo e di lettiera.
 - 5. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con le caratteristiche e le misure non inferiori a quelle previste nei successivi artt. 20, 37 e 43. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale lavabile e tale da impedire il fermento delle zampe dell'animale stesso.
 - 6. L'esposizione di volatili negli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del successivo art. 39 del presente regolamento.
 - 7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che l'attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 39 relativo alle dimensioni delle gabbie.
 - 8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
 - 9. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.
-

10. E' altresì vietata la vendita, sia di cuccioli che di adulti facenti parte della fauna terrestre ed acquatica, nell'ambito di attività ed iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre, luna-park, lotterie, mercati ecc. La norma non si applica per gli animali da reddito che possono essere venduti in apposite manifestazioni fieristiche a carattere strettamente commerciale e non di tipo folkloristico.
11. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle suddette disposizioni viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 18 – Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, effettuati con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di qualsiasi specie animale.
2. Sono esentate dal divieto le manifestazioni sportive e parasportive aventi fini educativi o terapeutici o che abbiano per scopo la diffusione della cultura zooantropologica, della educazione ecologica e che siano volte alla formazione fisica, morale, culturale e sociale nonché alla tutela della salute dei cittadini e che contribuiscano all'arricchimento della persona umana e perseguano finalità assistenziali, di promozione sociale, e del benessere psicofisico in genere nonché di contrasto alla povertà, all'esclusione sociale ed alle marginalità estreme.
3. Si precisa che in merito ai circhi e agli spettacoli viaggianti, il Comune di Matera non li riconosce come eticamente accettabili e culturalmente in sintonia con i principi che animano la città stessa, ragione per cui non gradirebbe il loro attendamento. Tuttavia ne riconosce la liceità nei limiti previsti nell'allegato A che limita fortemente la presenza di numerose specie animali.
4. Le mostre sono disciplinate dal DPR 320/54 e dal DPCM 2003 oltre che dalle varie Ordinanze Ministeriali, nonché da disposizioni prefettizie per l'ordine pubblico, come per la festa della SS. Madonna della Bruna di Matera.

Esempi:

a) Utilizzo di equidi in cortei e sfilate

Dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/luglio/2011 art. 1 comma 1, le mostre, le sfilate ed i cortei sono esclusi.

Prescrizioni minime essenziali:

- possesso del certificato sanitario ASL;
 - possesso del certificato di provenienza;
 - esclusione degli animali visibilmente gravidi, in allattamento da almeno 2 mesi o in calore, minore di 4 anni maggiore di 20 anni;
 - presenza palafreniere per eventuali necessità di abbeveraggio e di conduzione dell'animale;
 - abbeveraggio in contenitori singoli, anche durante la sfilata o corteo;
 - calzari antiscivolo o ferri gommati;
 - veterinario libero professionista per l'assistenza veterinaria continua;
 - divieto di utilizzo di sostanze dopanti;
-

Per la festa della SS. Madonna della Bruna di Matera, le cui modalità saranno concordate con l'Ufficio Tutela Ambientale, l'Associazione dei cavalieri è responsabile del benessere degli equidi utilizzati, **mentre il Comitato organizzatore** delle altre specie, facendosi carico di provvedere a contenere lo stress degli animali, sia quando sono tra la folla sia tenendoli a debita distanza durante i fuochi pirotecnici.

b) Presepi viventi / riprese cinematografiche

Prescrizioni minime essenziali:

- definizione dell'orario di rappresentazione;
- presenza di animali non insudiciati;
- possibilità di esprimere un comportamento naturale: muoversi liberamente; libertà di stazione eretta e di decubito. Uso eventuale di corde piatte per il tempo necessario;
- animali liberi da pesi e da ogni coercizione;
- assenza di timore. Presenza dei proprietari o loro rappresentanti negli spostamenti paesaggistici ed eventualmente negli ambienti a loro destinati. Debita distanza dagli spettatori;
- ambienti puliti ed adeguati alla specie, ben aerati ed illuminati, anche artificialmente, per il tempo necessario alla rappresentazione. Idonea lettiera;
- presenza di acqua e alimenti negli ambienti scenografici;
- pulizia da deiezioni e urina;
- trasporto con automezzi registrati;
- certificato di possesso e provenienza;
- convenzione con Veterinario Libero Professionista per l'assistenza veterinaria continua.

5. Ogni istanza volta ad ottenere a qualunque titolo l'autorizzazione per le manifestazioni di cui al comma 2 dovrà essere presentata al Servizio comunale per l'acquisizione dell'atto autorizzatorio.
6. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, prevista nel Capitolo XIV.

Art. 19– Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni, mostre, manifestazioni, concorsi e gare.

Al fine dello svolgimento delle attività su citate, è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Servizio Tutela Animale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda oltre all'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento, la data e l'ora della manifestazione ed un elenco degli animali con indicazione della specie e della razza;

Il citato Servizio comunale trasmette, per competenza, l'intera documentazione ai Servizi Veterinari dell'ASM, che prenderanno in esame gli atti per il relativo parere sanitario al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione da parte del competente Servizio comunale;



Art. 20 - Concorsi e gare di cani e gatti con o senza scopo di lucro.

I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità con quanto disposto dalla Legge 189/2004. In particolare per i cani ed i gatti si applicano i seguenti parametri dimensionali:

<u>CANI</u>	<u>Da 1 a 5 soggetti</u>	<u>Più di 5 soggetti</u>
Adulti taglia grande	4 mq. cadauno	3 mq. cadauno
Adulti taglia media	3 mq. cadauno	2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e adulti taglia piccola	1,5 mq. cadauno	1 mq. cadauno

<u>GATTI</u>	<u>Dimensioni per soggetto</u>
Cuccioli di 5 – 6 mesi	0,5 mq.
Adulti	1 mq.

Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli ed animali gregari.

1. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento della manifestazione, andrà assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il necessario movimento.
 2. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca potabile continua e pulita da bere, distribuita in contenitori singoli per cani/gatti o gruppi di essi appartenenti allo stesso allevamento.
 3. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
 4. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo.
 5. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili, tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare danneggiamento. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive, poste a distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
 6. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali.
 7. Dovrà essere sempre garantita l'ombreggiatura artificiale o naturale per le mostre all'aperto.
 8. E' vietata l'emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti.
 9. Tutti gli animali in concorso o gara dovranno essere muniti di microchip identificativo e scortati dal previsto certificato (o del libretto sanitario) al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
-

10. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni.
 11. E' fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico.
 12. Gli animali esposti devono essere stati preventivamente sottoposti ad un piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di buona salute.
 13. Oltre al controllo sanitario della ASM, l'organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
 14. E' fatto obbligo agli organizzatori di indicare il numero di animali presenti.
 15. Nell'ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASM.
 16. E' vietato introdurre nell'ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
 17. E' vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E' necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli organizzatori.
 18. L'eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al Veterinario Libero Professionista Responsabile della mostra che contatterà il Servizio Veterinario per i seguiti di competenza. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti normative.
 19. Gli animali dovranno essere movimentati nel rispetto delle normative vigenti: è consentito il trasporto di animali, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati, in via permanente, devono essere autorizzati. E' fatto divieto di stabulare gli animali all'interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra. Il Servizio "Tutela Animale" comunale potrà richiedere ispezioni a sorpresa tramite i soggetti preposti alla verifica dell'osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli animali. Il trasporto deve sempre avvenire nel rispetto delle esigenze etologiche della specie, del benessere animale e della sicurezza. In tutti i trasporti di animali devono essere rispettate le disposizioni generali del Regolamento n. 1/2005.
 20. I documenti da produrre per le suddette mostre sono i seguenti:
 - a) Comunicazione ai Servizi Veterinari ASM del nominativo di almeno un veterinario e libero professionista, con relativa dichiarazione di accettazione di responsabilità;
 - b) Visita clinica dei partecipanti che ne certifichi l'idoneità e loro identificazione;
 - c) Registrazione dati proprietario/detentore, numero microchip animali ad essi collegati ed esito visita clinica- fotocopia registro da consegnare ai Servizi Veterinari ASM;
 - d) Comunicazione ai Servizi Veterinari ASM del luogo, giorno e orario manifestazione;
-

21. Ove necessario saranno apposte transenne.

22. E' obbligatoria la presenza di servizi igienici pubblici (Igiene pubblica).

Art. 21 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole.

1. Il Comune di Matera riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, ed incoraggia nel suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed assistenza, dopo aver acquisito il parere ASM.
 2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è permesso l'accesso di animali domestici, previo accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari degli animali.
 3. Il competente Servizio Comunale "Tutela Animale" dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo, attraverso un Veterinario comportamentalista del Dipartimento di Prevenzione, Sanità e Benessere animale dell' ASM o dallo stesso incaricato.
 4. Il personale addetto alla pet-therapy, che conduce l'animale nella casa di riposo/struttura ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o danno alcuno. Il conduttore è il responsabile unico dell'animale ed è colui che gestisce e promuove la relazione paziente-animale, coerentemente con gli obiettivi socio-sanitari o terapeutici del progetto stabiliti nel lavoro di equipe con le altre figure necessarie al caso (educatore, fisioterapista, psicologo, veterinario, etc). Garantisce, prima, durante e al termine delle sedute il monitoraggio della salute e del benessere dell'animale e deve operare nel rispetto delle caratteristiche etologiche della specie e delle inclinazioni specifiche dell'animale coinvolto, esso sarà considerato a tutti gli effetti un collega. Il conduttore dell'animale deve avere gli strumenti per la comprensione delle esigenze e difficoltà degli utenti coinvolti in seduta ed essere in grado di agire con consapevolezza, di prevenire eventuali imprevisti, di individuare potenzialità da sviluppare, e deve saper monitorare e valutare il benessere/stress dell'animale coinvolto.
 5. Il Servizio comunale riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che prevedano la presenza di animali all'interno della struttura, pur sempre accompagnati dal personale competente ed abilitato addetto alle iniziative.
 6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere conseguito titolo di studio ottenuto seguendo un percorso formativo, svolto presso associazione o ente riconosciuto dal ministero, che attesti il percorso sia teorico che pratico per un ammontare di ore tale da assicurare un tempo ragionevole di apprendimento e pratica, ore certificate e non autocertificabili. Anche gli animali dovranno aver seguito un percorso di preparazione alle attività assistite ed alla Pet Therapy ugualmente certificato.
 7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali AAA e di terapie assistite dagli animali TAA è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
-

8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione del Servizio Veterinario ASM o di veterinario libero professionista comportamentalista, che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche, stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA all'interno di scuole, ospedali e strutture pubbliche, devono provenire prioritariamente da canili e rifugi pubblici e privati o da allevamenti zootecnici registrati, sempre opportunamente abilitati. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
10. Per ulteriori requisiti specifici fare riferimento alle Linee Guida del Ministero della Sanità.

Art. 22 - Inumazione di animali.

1. Oltre all'incenerimento, negli appositi impianti autorizzati, è consentito al proprietario il sotterramento della carcassa dell'animale da compagnia, in terreni privati o in aree individuate allo scopo dal Comune e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili all'uomo ed agli animali ai sensi del Regolamento CE n.1069/2009, previa certificazione del Veterinario Libero Professionista di fiducia.

Art. 23 – Destinazione di cibo per animali.

1. Ai sensi del Reg. CE 1069/2009 le associazioni animaliste protezioniste e zoofile e quelle a carattere nazionale e regolarmente iscritte all'Albo regionale e *soggetti privati* che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione e colonie feline, nonché centri di recupero di fauna selvatica, possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private e ad esercizi commerciali per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, di generi alimentari non consumati, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline.

Capitolo IV - CANI

Art. 24 - Attività motoria, ricovero e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
 2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
 3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare uscite giornaliere.
-

4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine, essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale. Dovrà essere posta nella parte più coperta e riparata del box o del recinto.
5. L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, sia per i cani tenuti in appartamento che per quelli custoditi in recinto.

Art. 25 - Divieto di detenzione a catena.

1. E' vietato detenere cani legati a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e per provate esigenze di sicurezza.

Art. 26 - Dimensioni dei recinti.

1. Per i cani di proprietà custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati, che devono comunque garantire box adeguati alla taglia e alle caratteristiche del cane; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane. Il ricovero deve rispondere alla descrizione dell'art. 24 comma 4, deve altresì essere dimensionato alla taglia del cane, di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso. Se custoditi nei box, questi non dovranno essere di dimensione inferiore ai 9 metri quadrati per cane, ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4. Esso dovrà essere opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento ecc), antisdrucchiolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. E' vietato realizzare recinti per la detenzione di cani su suolo pubblico.

Art. 27 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le aree verdi attrezzate con l'obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio di misura non superiore a mt. 1,50.
-

2. E' fatto obbligo di utilizzare altresì apposita museruola rigida o morbida qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo è responsabile del controllo e della conduzione degli animali e risponde, sia civilmente che penalmente, di eventuali lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso.
4. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine le stesse siano chiaramente delimitate ed eventualmente segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
5. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.
6. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso.

Art. 28 - Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico saranno individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati allo sguinzagliamento dei cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 29 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni canine prodotte sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e di decoro del luogo.
 2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento.
 3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
 4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori portarifiuti per la sostanza organica, ovvero negli specifici contenitori per le deiezioni canine collocati nella Città.
 5. Il Comune si riserva di adottare misure alternative e sperimentali per garantire il rispetto di tale obbligo di raccolta, quale ad esempio la mappatura del DNA dei cani di proprietà con relativa sanzione a campione e senza contestazione contestuale.
-

6. E' prescritto l'obbligo, a cura dei proprietari o detentori, di assicurare la raccolta delle deiezioni prodotte anche da altri animali, ovvero di evitare che sporchino i luoghi pubblici o ad uso pubblico anche attraverso l'uso di sistemi alternativi come l'applicazione, ad esempio al cavallo, della "sacca" o "mutanda equina".

Art. 30– Anagrafe canina - Smarrimento – Rinvenimento – Affidato.

1. Il proprietario, possessore o detentore di cane con età superiore a 2 mesi, anche temporaneo, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro 30 giorni dall'inizio del possesso o entro sessanta giorni dalla nascita. (Ordinanza Min. Sal 14.02.2013- 06.08.2008).
2. In caso di cessione definitiva, chi cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento.
3. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.
4. La notifica del ritrovamento di un cane al proprietario, possessore o detentore, comporta l'obbligo del suo ritiro entro 3 giorni e del pagamento dei costi sostenuti per la cattura, le eventuali cure ed il mantenimento presso il canile.
5. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro 3 giorni successivi all' Ufficio Tutela Animali comunale, agli Organi di Polizia, al Servizio Veterinario dell'ASM, detentore dell' anagrafe canina ed al canile comunale.
6. E' fatto obbligo alla polizia locale di munirsi di apposito lettore di microchip.
7. Gli animali non possono essere dati in affidato, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
8. I cani, previo giudizio del Servizio Sanitario sulla buona salute ed idoneità degli stessi, possono essere dati in affidato dopo 30 giorni dalla cattura o anche prima, inteso che l'affidato diverrà definitivo dopo i regolamentari 60 giorni come previsto ai sensi della L. 281/91 e della L. R. 6/93.

Capitolo V - GATTI

Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.).
 2. Per "gatto libero" si intende l'animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
-

3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".
5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 32 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'Amministrazione Comunale.

1. L'ASM provvede, in collaborazione con l'Amministrazione comunale e le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, al pronto soccorso ed alla cura dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. L'ASM provvede alla sterilizzazione dei gatti liberi, previa identificazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
3. La cattura dei gatti liberi, potrà essere effettuata sia dalle Associazioni di volontariato, che dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 33 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
 2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio veterinario dell'ASM, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati dal Comune. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle condizioni di salute della colonia.
 3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati previa autorizzazione dell'Ufficio Tutela Animali comunale ed a seguito di parere e prescrizioni del Dipartimento di prevenzione e sanità e benessere animale dell'ASM ed esclusivamente per la loro tutela o per gravi motivazioni sanitarie.
 4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura (ciotole, ripari, cucce ecc.)
-

Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite il Servizio Veterinario dell'ASM corsi di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali comunale e con le Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. A seguito dei predetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento e si provvederà all'iscrizione all'apposito albo comunale. Il Comune riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
 2. I privati e le associazioni di volontariato che intendono gestire una colonia felina devono darne comunicazione ai competenti Uffici comunale e dell'ASM. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte dell'Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Locale e degli altri Enti Pubblici preposti.
 3. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto essendo responsabili della pulizia e tenuta decorosa di detti siti.
 4. I/le gattari/e devono rendere disponibile l'acqua per l'abbeveraggio dei gatti.
 5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali, previa autorizzazione dell'Amministrazione, per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
 6. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione. Si evidenzia ai cittadini che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti rappresenta garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico. Non deve essere operata pertanto alcuna criminalizzazione generalizzata verso chi si occupa dei gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in aree condominiali. Si ricorda, inoltre, che il gatto, anche se ben nutrito, resta il principale antagonista dei topi.
 7. Alla /al gattara/o deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale. L'accesso ad aree private sarà disciplinato con un accordo tra le parti e qualora necessario con l'ausilio dell'Ufficio Tutela Animali che provvederà a concorrere alla regolamentazione della attività della gattara/o (orari, siti di alimentazione, ecc.).
-

Art. 35 – Cantieri.

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'adeguata collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine l'Ufficio Tutela Animali, su parere dell' ASM, potrà provvedere all'individuazione del sito in cui collocare gli animali.
2. Tale collocazione, di norma, deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 36 – Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine, senza possibilità di uscita.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è consigliabile ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI D'AFFEZIONE

Art. 37 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.

1. Conigli.

I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso; non è consentito l'uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per ogni ulteriore esemplare.

2. Furetti.

Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari e dotati di un giaciglio angusto e totalmente buio.

E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un numero congruo di uscite giornaliere.

3. Piccoli roditori.

Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 metri quadri, con un'altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.

Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 metri quadri.

4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche. Tutte le gabbie devono essere dotate di accessori e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Capitolo VII – VOLATILI D'AFFEZIONE
--

Art. 38 - Detenzione di volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre puliti e riforniti.
3. E' vietato tenere volatili legati al trespolo, fatte salve le condizioni di incolumità di persone ed altri animali, certificata dal veterinario ed indicante data di inizio e fine della prescrizione.
4. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
5. E' fatto assoluto divieto di:
 - a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - b) strappare o tagliare le penne, amputare ali o arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale; detto certificato segue l'animale nel caso di cessione ad altri.

I volatili detenuti in gabbia non potranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli. Le gabbie utilizzate dovranno assicurare le funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli animali in modo che in ogni voliera gli animali possono muoversi comodamente e distendere le ali.

Agli animali deve essere garantito il normale alternarsi del giorno e della notte; se le condizioni del locale lo impedissero, occorre supplire con la luce artificiale, almeno dalle 9 del mattino alle 17 del pomeriggio.

L'alimento e l'acqua dovranno essere sistemati in contenitori facilmente lavabili e disinfettabili e, per le specie che necessitano, dovranno essere posizionati posatoi che consentano a tutti gli animali di stazionare comodamente.

Art. 39 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Le voliere per la detenzione di volatili devono avere, di norma, dimensioni minime pari a otto (8) volte l'apertura alare della specie di maggiori dimensioni ivi detenuta.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 40 – Della popolazione di Columba livia varietà domestica.

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi e tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche; interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Sono vietati l'installazione e l'uso di dissuasori anti-stazionamento costituiti da aghi metallici. Le installazioni già presenti dovranno essere rimosse o sostituite con dissuasori in plastica o policarbonato con la punta arrotondata anche a tutela di altri uccelli.Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
 2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba livia, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato o altro metodo ritenuto idoneo su parere del Dipartimento di prevenzione dell'ASM), per contenerne la riproduzione.
-

Art. 41 – Protezione dei nidi.

1. I nidi di Falco grillaio, rondine, balestruccio, rondone ed ogni altra specie di avifauna sono particolarmente protetti ed è vietata a chiunque la distruzione o l'alterazione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione, previa autorizzazione degli Assessorati competenti su parere tecnico degli uffici preposti della Provincia di Matera e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
2. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi di tutte le specie di uccelli, durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, purché l'eventuale rimozione venga eseguita con l'ausilio di esperti, nel solo caso di lavori edili o di altra natura espressamente autorizzati preferibilmente eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi sia all'Ufficio Tutela Animali che all'ASM servizio Veterinario. Sarebbe auspicabile che fosse segnalata la presenza di nidi anche alla Provincia e al CFS.
3. E' vietata l'opera di potatura ed abbattimento degli alberi nel periodo riproduttivo degli uccelli tranne nei casi di assoluta necessità, in cui il proprietario dovrà segnalare la presenza di eventuali nidi all'Ufficio Tutela Animali.
4. Per il Falco grillaio si stabilisce quanto segue: a) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei tetti e sottotetti, facciate, nicchie ed anfratti con presenza di nidificazione in corso possono essere realizzati solo nel periodo che va da agosto a marzo (e non da marzo ad agosto). Soltanto in casi specifici e di evidente carattere di urgenza eventuali interventi dovranno comunque essere effettuati solo dopo l'involto dei giovani; b) devono essere conservati tutti i passaggi per i sottotetti, le cavità o nicchie utili ai fini della riproduzione della specie o, in alternativa, devono essere posizionati sulla struttura edilizia nidi artificiali di modelli approvati nella quantità di uno ogni 15 mq di sottotetto sottratto indicato da apposito studio allegato alla richiesta di intervento edilizio (T.U. Edilizia D.P.R. 380/2001); c) i proprietari che intendano ristrutturare in periodo primaverile estivo (marzo-agosto) i propri immobili interessati dalla presenza, anche storica, di coppie nidificanti di Falco grillaio devono produrre, ad integrazione del progetto di ristrutturazione o di risanamento edilizio presentato al Comune, adeguata documentazione e relazione tecnico-faunistica, redatta da un esperto di conservazione della specie, che comprovi l'assenza di coppie nidificanti nello stesso periodo e che l'intervento non sia incompatibile con la tutela e la conservazione della specie; c) e' vietato abbattere alberi utilizzati come dormitori permanenti o temporanei dai falchi grillai, tranne nei casi di pericolo imminente.

Capitolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 42 – Ittiofauna e prodotti della pesca.

1. E' fatto divieto di:
 - lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo ad esclusione dei molluschi lamellibranchi.
 2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di ristorazione che per i singoli cittadini.
-

Art. 43 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti in acquari che per dimensioni, capienza, temperatura, ossigenazione e depurazione, siano conformi alle esigenze fisiologiche ed etologiche delle specie ospitate e consentano agli stessi di compiere adeguato movimento e in ogni caso non devono mai avere una capienza inferiore a trenta litri d'acqua. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dovranno essere adeguate alle specie ospitate.
2. Sono vietati gli acquari sferici.

Art. 44 – Detenzione di specie animali acquatiche.

Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 45 – Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare comunicazione di possesso all'Ufficio Tutela Animali indicante numero e specie.
2. E' fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.
3. L'Ufficio Tutela Animali in base alle comunicazioni di possesso ricevute, attiverà un censimento preliminare finalizzato ad ottenere l'aggiornamento sulla presenza di tali animali nell'ambito urbano, al fine di promuovere, in collaborazione con il competente CFS e con i centri di recupero, gli accorgimenti più idonei per la prevenzione di abbandoni e per la difesa del patrimonio faunistico.

Capitolo IX - EQUIDI

Art. 46 – Equidi.

1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. 3, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:

		BOX	POSTA
Equidi selezionati da riproduzione	Stalloni e fattrice	3 m. x 3.5 m.	
	Fattrice + redo	4 m. x 4 m.	
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera	Taglia grande (equidi "pesanti" o da traino)	3 m. x 3.5 m.	2.20 m . x 3.5 m.
	Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)	2.5 m. x 3 m.	1.8 m. x 3 m.
	Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. - pony-)	2.2 m. x 2.8 m.	1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. E' fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
4. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo (tettoia).
6. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
7. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli, eccetto che per le finalità terapeutiche certificate da medico veterinario.
8. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare uno sgambamento giornaliera.
9. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
10. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano;
11. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; *c)* il Servizio Veterinario dell' ASL verifichi lo stato di salute e l'identità degli animali.

Capitolo X - PICCOLA FAUNA

Art. 47 – Tutela della piccola fauna.

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979, recepita con Legge 06.08.1981 n.503, nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992, recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni, nonché nella Legge n.157/92, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
-

2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
- a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi, ad eccezione di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole , a norma dell'art. 2.2 della Legge 157/92;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli.
- E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterteri di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto , fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.. Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle specie sopra elencate.
4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Capitolo XI – FAUNA ESOTICA E SELVATICA

Art. 48 – Tutela degli animali esotici.

1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
 2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150.
 3. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992.
 4. L'Amministrazione favorisce la presenza della fauna selvatica autoctona stanziale presente sul territorio urbano.
 5. E' vietato a chiunque sul territorio comunale molestare, catturare, detenere e commercializzare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie
-

6. E' vietato a chiunque, fatte salve specifiche autorizzazioni, immettere allo stato libero od abbandonare in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico, esemplari di fauna alloctona e/o autoctona con acquisite abitudini alla cattività, detenuti a qualunque titolo.
7. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alla specie di fauna autoctona provenienti da Centro di Recupero autorizzati ai sensi della normativa vigente.
8. Coloro che rinvencono esemplari vivi o morti appartenenti alla fauna selvatica devono darne comunicazione entro 24 ore all'Ente Provincia che disporrà i provvedimenti del caso.

Capitolo XII – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI

Art. 49 – Allevamenti a fini di sperimentazione / vivisezione.

1. Su tutto il territorio comunale, il Comune non autorizza l'allevamento di cani, gatti e primati non mammiferi né l'apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti fornitori di animali a fini della sperimentazione / vivisezione.
2. Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego ai fini della sperimentazione animale di randagi o cani provenienti da canili o rifugi, nonché di ogni altro animale d'affezione e selvatici.

Cap. XIII – CANILI

Art. 50 – Cessione del proprio cane al canile comunale.

1. Il proprietario del cane, nel caso in cui per gravi motivi sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere all'apposito Servizio "Tutela Animale" Comunale l'autorizzazione a consegnarlo presso il canile sanitario comunale.
2. Al momento della consegna, il proprietario, possessore o detentore deve sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso, in modo che l'animale possa essere ceduto a terzi in adozione, non prima di una settimana di sosta presso il canile.

Art. 51 – Adozioni, sterilizzazioni, modalità di detenzione.

1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti dovrà facilitarne il più possibile l'adozione da parte di privati; a tale scopo dette strutture dovranno essere aperte al pubblico tutti i giorni, in orari che consentano al maggior numero di cittadini possibile di visitare i cani ospitati. Gli orari di apertura devono essere esposti all'ingresso delle strutture.
 2. Gli affidi e le adozioni di cani e gatti potranno essere effettuati presso il canile comunale o presso rifugi convenzionati con lo stesso, sulla base di un modulo predisposto dal Servizio Veterinario dell'ASM.
 3. Considerato l'alto numero di cani ospitati nei canili cittadini, il gestore di dette strutture avrà cura di utilizzare sistemi di facile individuazione dei cani e di facile reperibilità dell'informazioni relative.
-

4. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma, è obbligatoria nei canili pubblici e privati convenzionati.
5. L'ASM (L.R. n. 6/93) provvederà alla sterilizzazione di tutti i cani presenti nei canili comunali e convenzionati, secondo l'organizzazione delle attività del Servizio Veterinario.
6. Le modalità di detenzione saranno normate nello specifico nelle gare d'appalto indette dall'Amministrazione comunale, tuttavia dovranno rispettare le seguenti minime linee guida:
 - a) nel rispetto delle norme nazionali e regionali, nonché di eventuali direttive comunitarie, le strutture in cui vengono ospitati i cani devono rispondere alla descrizione dell'art 25, L.R. 6/93.
 - b) per favorire il benessere, la socializzazione e quindi l'adottabilità dovrà essere garantito lo sguinzagliamento dei cani con regolarità e facilitata la convivenza uomo-cane anche con l'ausilio di educatori o comportamentalisti qualora fosse necessario.
 - c) L'ASM, oltre ad avere, presso i propri uffici, relativa scheda anagrafica-sanitaria dei cani ospitati, dovrà rendere disponibile presso il canile sanitario e/o il canile rifugio, copia delle stesse (da inserire nello schedario telematico presso il canile e/o rifugio) che, oltre a costituire elemento di informazione ai fini dell'adottabilità dei cani, potrà essere consegnata agli adottanti contestualmente al cane garantendo appunto anche la corretta gestione sanitaria dei cani ospitati.
 - d) Qualunque comunicazione sanitaria da parte dell'ASM nell'ambito di attività ispettive, di controllo e di gestione ordinaria e straordinaria che riguardi la struttura ospitante e prescrizioni tecnico sanitarie sulla detenzione dei cani, dovrà essere comunicata contestualmente al Servizio Tutela Animale, all'Assessorato competente ed al Sindaco, i quali provvederanno a darne comunicazione al gestore del canile sanitario e canile rifugio. Sono fatte salve le attività dell'ASM quali Organi di Polizia Giudiziaria.

Capitolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art 52. Sanzioni

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nella violazione.
 2. Chiunque commette una violazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 17, 25, 26, 29, 36,49, 45 del presente Regolamento, che non sia già punito da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
-

3. L'inosservanza dell'art. 18, ovvero mancanza di atto autorizzativo, comporterà l'immediata sospensione o chiusura della manifestazione, e il contravventore, ai sensi del DPR n. 320/1954 (Regolamento di Polizia veterinaria), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,23 ad € 1.291,14 così come previsto dall'art. 6 comma 3 della Legge 2 giugno 1988 n. 218.
4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte, tranne eventuali casi in cui è previsto diversamente ai sensi del presente Regolamento.
5. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, il Servizio competente per la tutela degli animali, in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare, con periodicità almeno annuale, di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art 53. Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo è del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti nel capitolo destinato al finanziamento dell'Ufficio Diritti Animali Comunale e comunque ad attività inerenti la tutela e la cura degli animali.

Art. 54 - Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale, dello Stato, Servizi Veterinari ASM, polizia provinciale, e Guardie Zoofile Volontarie di appartenenza alle Associazioni riconosciute.
2. Il Comandante di Polizia Locale dispone periodicamente la formazione del personale su etologia e legislazione in sinergia con l'Ufficio comunale competente ed in collaborazione con le Associazioni di volontariato animaliste riconosciute nell'Albo regionale del volontariato.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creato dal Comandante della Polizia Locale del Comune di Matera il Nucleo Tutela Animali di P.L

Art 55 – Danni al Patrimonio Pubblico.

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dal presente Regolamento, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, l'Amministrazione Comunale esigerà dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.
-

Art. 56 – Collaborazione con Associazioni, servizi veterinari e privati.

1. Per tutti i compiti di propria competenza e per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento il Comune può avvalersi delle Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute operanti sul territorio a livello nazionale e locale, dei servizi veterinari pubblici o privati, di altri soggetti privati idonei che diano garanzie di benessere degli animali e solo secondariamente secondo il criterio del minor costo.

Art. 57 – Integrazioni e modificazioni.

1. Il presente Regolamento potrà essere successivamente modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative provinciali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione.

Art. 58 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
-

Allegato A

Modalità di autorizzazione all'attendamento per circhi e mostre viaggianti

I circhi equestri sono ammessi alla utilizzazione delle aree destinate alle manifestazioni dello spettacolo viaggiante per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo spettacolo. Nella domanda dovrà essere indicato sia il tempo di complessiva permanenza (non superiore a 30 giorni), comprendente i giorni utilizzati per la installazione e lo sgombero, sia il periodo di effettivo spettacolo. Le domande dovranno pervenire tra il 120° e 60° giorno antecedente l'inizio del periodo richiesto. Il Dirigente responsabile assegnerà le concessioni in ordine cronologico, avendo come riferimento la data di protocollo delle domande pervenute. In presenza di particolari situazioni di inagibilità dell'area, o per motivi locali di pubblico interesse, la concessione potrà essere revocata dalla Amministrazione comunale.

Ogni circo o mostra viaggiante, con al seguito animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche, che intenda svolgere la propria attività nel territorio comunale è tenuto alla presentazione di idonea richiesta a cui allegare:

1. Documentazione che consenta di identificare, con un nome univoco e non sostituibile, il circo, il rappresentante legale, il gestore/gestori e le attività che si svolgono;
2. Documento di identità del /dei titolare/i dell'impresa corredato da polizze assicurative e di cedole di pagamento in originale;
3. Elenco completo ed aggiornato indicante la specie e il numero di esemplari autorizzati ad essere ospitati e/o trasportati;
4. Elenco degli animali artisti e degli animali da esposizione;
5. Dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura;
6. Copia del contratto con un consulente e/o dipendente veterinario che sia sempre disponibile e che sia responsabile della salute e del trattamento degli animali per conto del gestore.

Il richiedente si rende consapevole delle responsabilità civili e di quelle penali previste dagli artt. 495 e 496 c.p. in caso di attestazioni o dichiarazioni false o mendaci, confermando che tutto quanto verrà dichiarato nella domanda corrisponderà a verità. Ai sensi degli artt. 7 e 9 della legge 241/1990 i soggetti cui va inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento in relazione alla domanda, in base alle norme indicate sulla partecipazione sono anche i potenziali controinteressati, ossia coloro i quali, come le Associazioni animaliste locali, possono subire un pregiudizio concreto ed attuale dalla adozione del provvedimento finale.

Altri documenti:

- a) planimetria con data e elenco dettagliato del personale dipendente e consulente (devono essere specificati i dati anagrafici completi e copia del documento di identità. Per ciascuna di tali figure dovranno essere altresì elencate le relative qualifiche professionali.
 - b) Piano di emergenza in caso di fuga di animali: il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire la adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l'eventuale sedazione degli animali.
 - c) Piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse.
 - d) Copia dell'autorizzazione prefettizia.
-

La mancanza dei requisiti richiesti per la domanda comporta la inammissibilità de plano della domanda stessa, l'incompletezza o la falsità di alcuna, tra i documenti richiesti per la domanda può comportare, senza pregiudizio, per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

Documentazione da esibire a richiesta degli organi di controllo e vigilanza.

Al fine di consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni animale, le strutture circensi e le mostre viaggianti devono mantenere un registro di carico e scarico ex art. 8 sexies della legge 7 febbraio 1992 n. 150, e secondo i modelli riportati negli allegati al D.M. 3 maggio 2001, di tutti gli esemplari che devono essere individualmente riconoscibili.

Ogni esemplare ospitato dovrà essere identificabile attraverso idonea marcatura permanente, così come indicato dalla Commissione Scientifica Cites. In particolare, tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi ad uno schema di identificazione individuale permanente basato su uno dei seguenti metodi alternativi:

- 1) Mappaggio del DNA, applicazione di micro -chip;
- 2) Esecuzione di marcatura a freddo o tatuaggi;
- 3) Fotografie. I certificati di registrazione devono essere custoditi con cura e presentati su richiesta ad ogni ispezione.

Tutti gli animali non adeguatamente marcati o non contemplati all'atto del rilascio della idoneità e successive certificazioni, verranno considerati detenuti illegalmente. Le strutture di mantenimento dovranno essere attrezzate con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Gli animali non devono essere in alcun modo provocati per ottenere il divertimento e l'interesse del pubblico. Le strutture devono essere collocate in modo da non consentire al pubblico il contatto diretto con gli animali e la fornitura di cibo. L'arricchimento ambientale deve essere considerato una componente essenziale ed imprescindibile, legato alla necessità di permettere agli animali un comportamento più naturale possibile., al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di atteggiamenti stereotipati. Pertanto, al momento dell'attendamento della struttura circense, gli animali al seguito dovranno avere a disposizione un adeguato habitat rispondente alle loro esigenze. La violazione dei parametri prescritti dal presente articolo può comportare, senza pregiudizio per l'azione penale, l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione.

PULIZIA, DISINFEZIONE ED AREA PER L'ISOLAMENTO DI ANIMALI MALATI.

Ogni struttura deve disporre sia di un corretto, adeguato ed aggiornato all'anno corrente piano di pulizia e disinfezione dei luoghi adibiti al mantenimento degli animali, sia di un'area idoneamente attrezzata per il mantenimento ed isolamento di esemplari che necessitino di cure veterinarie. In particolare, le strutture devono essere pulite e disinfettate con regolarità con prodotti dagli odori non particolarmente forti, rivolgendo particolare attenzione all'eliminazione e al trattamento di parassiti interni ed esterni, inclusi eventuali roditori nei locali della struttura. A questo scopo le gabbie devono essere realizzate in maniera tale da garantire un buon drenaggio.

In nessun caso esemplari di specie diverse potranno essere trasportati o mantenuti in strutture attigue, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, e soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore. La struttura deve altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecie legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.

Gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata la idoneità.

Non è consentita la cattura in natura di vertebrati (come ratti, rane, ecc.) per l'alimentazione di animali anche in osservanza delle leggi nazionali e regionali di tutela della fauna. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per quella la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acque, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

Il 10 maggio 2000 la Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente ha emanato le Linee guida di indirizzo per il mantenimento degli animali detenuti presso circhi e mostre itineranti, poi integrate in data 19 aprile 2006 con prot. DPN/10/2006 /11106, al fine di aggiornare i criteri ivi contenuti rendendoli più aderenti alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore. Nel suddetto documento la Commissione Scientifica CITES sottolinea come, nei confronti di alcune specie di animali, in particolare, per le quali comunque sia vincolante la nascita in cattività, il modello di gestione risulti incompatibile con la detenzione al seguito degli spettacoli itineranti.

La stessa Commissione Scientifica CITES in data 20 Gennaio 2006 ha stabilito che le barriere elettrificate, pur essendo un sistema largamente usato per recintare spazi esterni destinati ad ospitare gli animali dei circhi come mezzo per il contenimento degli animali pericolosi, non possano essere considerate sufficienti a garantire la pubblica incolumità intesa come contatto con il personale addetto ed in seconda istanza come contatto esterno in caso di fuga di animali dalle aree autorizzate, in particolar modo per gli esemplari di grande taglia e potenzialmente pericolosi. Pertanto, in linea con quanto enunciato e con l'elencazione predisposta dalla Commissione Scientifica CITES, l'Amministrazione comunale ritiene doveroso proibire, all'interno del proprio territorio, l'utilizzo e l'esposizione di quegli animali per cui ne sia stata giudicata la detenzione palesemente incompatibile con strutture circensi e di spettacolo viaggiante.

Per quanto attiene alle specie non oggetto di divieto, si stabiliscono i requisiti minimi delle strutture di detenzione necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie.
